# COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

## 12.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

## INDICE

PAG.

**Missione:**

PRESIDENTE . . . . . 133

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali (419) . . 133

PRESIDENTE . . . . . 133, 134, 137, 138

BOFFARDI INES . . . . . 134

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 134, 136, 137, 138

FERRARI MARTE . . . . . 136

MANCINI VINCENZO . . . . . 134

MAROLI . . . . . 135

NOBERASCO . . . . . 135

PALOMBY ADRIANA . . . . . 136

PEZZATI . . . . . 136

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 139

**La seduta comincia alle 10,05.**

BOFFARDI INES, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, il deputato Zuech è in missione.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali (419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il

riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali ».

Possiamo passare alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, dei quali darò nuovamente lettura perché ad essi sono state apportate modifiche ieri pomeriggio in sede di Comitato ristretto.

I deputati Lombardo e Ferrari Marte hanno presentato il seguente emendamento, sostitutivo di quello presentato ieri dal Governo, che ha pertanto ritirato il proprio emendamento:

*Al secondo comma aggiungere, dopo le parole* « reddito professionale », *la parola* « imponibile ». *Apportare la stessa aggiunta in tutti gli articoli in cui esista la dizione* « reddito professionale ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lombardi e Ferrari Marte.

(*È approvato*).

I deputati Lombardo, Noberasco, Ferrari Marte, Robaldo, Boffardi Ines e Mancini Vincenzo hanno riformulato nel seguente modo l'emendamento ieri presentato all'articolo 1:

*Prima dell'ultimo comma inserire i seguenti:*

« L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento.

In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF nei quinquennio considerato ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(*È approvato*).

I deputati Lombardo, Boffardi Ines, Noberasco, Ferrari Marte e Robaldo hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere alla fine dell'articolo*: « Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivano per la prima volta alla Cassa il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, sarà ridotto dei due terzi ».

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(*È approvato*).

I deputati Robaldo, Noberasco, Lombardo, Ferrari Marte e Maroli hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma*:

« I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1° gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che al 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge ».

BOFFARDI INES. Pur essendo in linea di massima d'accordo sull'impostazione generale del provvedimento, voterò contro questo emendamento perché sono convinta che la sua approvazione creerebbe molti problemi per altri professionisti. Poiché siamo tutti favorevoli ad un imminente scioglimento delle casse mutue, sarà opportuno, in quella sede, introdurre tale norma, che comporta anche lo studio di un meccanismo di organizzazione della Cassa geometri finora neppure preso in esame.

MANCINI VINCENZO. Anche io dichiaro che voterò contro questo emendamento. Già durante i lavori del Comitato ristretto ho espresso le mie riserve su questo argomento anche se dal proponente è stato ricordato che già nel 1971 per la revisione dell'ordinamento riguardante la Cassa degli ingegneri e degli architetti si è introdotto un principio di questa natura. Però,

nel 1971, quando si pose mano ad una revisione dell'ordinamento riguardante la posizione dei liberi professionisti, come gli ingegneri, i geometri e gli avvocati i quali prestino attività presso lo Stato, enti locali o enti pubblici, rimase intatta per essi la possibilità di continuare ad essere iscritti negli albi professionali e di poter svolgere una libera attività professionale. Allora si ritenne che una tale decisione potesse favorire l'aggiornamento anche per il libero professionista.

Sono tra l'altro preoccupato perché penso che una norma di questo tipo, anche se al momento attuale non riguarda la disciplina delle professioni, potrebbe essere un primo passo verso una esclusione dei liberi professionisti dall'albo qualora svolgessero attività subordinate.

Poiché in linea di principio non concordo con questo tipo di prospettazione, sono contrario ad introdurre oggi questo elemento modificativo.

Ieri il relatore ha dichiarato che esiste la volontà generale di rivedere tutta la normativa riguardante le casse per le libere attività professionali, e anch'io, come la collega Ines Boffardi, penso che quella sia la sede più idonea per introdurre il principio previsto da questo emendamento dopo aver ascoltato le categorie interessate e cercando di far coincidere i punti di orientamento con la disciplina riguardante le libere attività professionali.

In merito al carattere morale e politico del problema, faccio rilevare che non sono contrario all'introduzione di un principio che stabilisca la non cumulabilità di due trattamenti pensionistici. Ciò è contenuto, infatti, nella proposta di legge da me presentata, riguardante il riordinamento del settore previdenziale, in cui è prevista la possibilità della pensione unica, che viene considerata come trattamento di fine lavoro, con la riconsiderazione dei vari periodi assicurativi.

L'emendamento in questione reca una norma che oggi non deve essere introdotta per una sola categoria, perché rischia di diventare nel futuro un elemento di discriminazione nei confronti di altre categorie le quali, per l'attività che svolgono, hanno titolo ad un trattamento previdenziale pur usufruendo di altri trattamenti particolari.

Ripeto, non sono sfavorevole all'introduzione di una norma di questo genere, ma sono contrario alla sua introduzione in questo momento ed in questa sede.

MAROLI. L'argomento di cui tratta l'emendamento è particolarmente importante e forse anche un po' rivoluzionario nell'impostazione. Per questo comprendo le preoccupazioni dei colleghi, ma ritengo che questa sia l'occasione per impostare una riforma del sistema pensionistico di una categoria che servirà come riferimento per altre. Allora sarà possibile valutare l'opportunità non solo del problema del cumulo del trattamento previdenziale, ma anche di quello del doppio lavoro.

Per quanto mi riguarda, sono contrario a concedere la possibilità del doppio lavoro nella situazione economica in cui ci troviamo. Ritengo, pertanto, che la nostra principale preoccupazione debba essere quella di fare compiere una scelta dell'attività professionale da parte degli interessati: o quella di essere lavoratore dipendente, con il corrispondente trattamento previdenziale assicurativo, o quella di essere libero professionista. Dare la possibilità di svolgere un doppio lavoro, con il diritto ad un doppio trattamento previdenziale, non è opportuno, ripeto, nelle condizioni attuali.

Voterò a favore dell'emendamento, di cui sono anche firmatario, rendendomi conto che si tratta di una innovazione profonda, che necessita di una considerazione più attenta, perché può provocare, come ha provocato, alcune perplessità.

NOBERASCO. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Robaldo ed altri perché introduce un principio da noi comunisti sempre sostenuto, anche se si possono ritenere legittime le preoccupazioni espresse dal collega Vincenzo Mancini riguardo alla opportunità di inserire nella regolamentazione della cassa di una sola categoria professionale un principio la cui introduzione deve essere invece valutata per tutte le altre professioni.

Non siamo contrari alla sovrapposizione dei periodi assicurativi, anche se per i geometri oggi è già possibile limitatamente a coloro che prestino la loro opera e siano retribuiti da imprese non facenti parte del settore pubblico, perché per incompatibilità costoro non possono svolgere altre attività professionali. Essi infatti non possono essere coperti da contribuzioni assicurative.

Perché non avevamo inserito questa clausola nella proposta? Perché, come ricordava anche il collega Mancini, in sede

di Comitato ristretto avevamo rilevato la indispensabilità di addivenire ad una proposta - sulla quale mi pare vi sia intesa di massima - che sistemasse l'intera materia fermo restando il fatto che anche il problema riguardante la cassa geometri doveva cominciare ad essere agganciato, per quel che riguarda i contributi e la misura delle prestazioni, ad un principio diverso. D'altronde, non potevamo rinviare la questione ad una normativa più generale perché sarebbero state disattese le giuste istanze dei geometri in ordine all'adeguamento del loro trattamento pensionistico.

Sarebbe perciò stata una contraddizione non affermare in un'occasione come questa un principio tanto importante. Tengo, inoltre, a precisare che ciò non vuol dire assolutamente che noi condividiamo certe tendenze al numero chiuso o a garantirsi dalle legittime richieste di iscrizioni all'albo degli aventi titolo; questa, infatti, è materia che attiene soltanto al campo previdenziale e non a quello delle prestazioni professionali. Noi contrastiamo con forza l'indirizzo al numero chiuso da parte dei professionisti i quali pensano, in questo modo, di difendersi da una professionalità che sta giustamente affermandosi.

Ecco il motivo per il quale voteremo a favore di questo emendamento; esso, infatti, rappresenta per noi uno stimolo ed un impegno a far sì che questa normativa sia quanto prima estesa a tutte le altre casse e con l'auspicio che si giunga entro breve tempo all'unificazione di tutte le Casse dei professionisti.

PALOMBY ADRIANA. Questo emendamento riguarda un problema di grande importanza, quello, cioè, della possibile coesistenza tra un'attività dipendente ed una libera. Credo che in futuro tale problema presenterà aspetti piuttosto seri e non penso che la soluzione di esso possa essere trovata utilizzando come cavia la categoria dei geometri.

Ricordo che un problema analogo fu sollevato quando si parlò, relativamente al mondo universitario, della incompatibilità dell'attività di docente ordinario con quella di libero professionista. In quella occasione il personale docente dell'università sentì come un'ingiustizia il fatto che ad esso per primo fosse tolto un diritto che ad altre categorie era ancora concesso. Il problema va affrontato, pertanto, in modo più complessivo per evitare di colpire una sola categoria. Non bisogna poi sottovalutare il collegamento di questo argomento con quello della libertà della persona umana, che deve potersi esprimere fin dove la legge lo consente.

In conseguenza di quanto ho detto, il gruppo di Democrazia nazionale voterà contro questo emendamento.

FERRARI MARTE. L'argomento oggetto del nostro esame ha sollevato non poche osservazioni critiche anche all'interno della categoria interessata; ci si è chiesti, ad esempio, se convenga varare in questo momento una legge di questo genere. Non dobbiamo dimenticare il fatto che il problema del quale noi oggi ci occupiamo è di carattere esclusivamente previdenziale, peraltro, bisogna rendersi conto che soltanto una parte dei dipendenti che hanno diritto alla pensione possono svolgere attività professionali: coloro che dipendono dallo Stato o dagli enti locali sono esclusei da questa possibilità, di cui soltanto i geometri dipendenti dalle imprese private possono usufruire.

La collega Palomby ha sollevato, poco fa, nel corso del suo intervento, il problema della libertà della persona, ma non penso assolutamente che quest'ultima sia in gioco in questo caso.

Per quel che riguarda poi il problema delle pensioni, potrebbe verificarsi l'eventualità di una doppia pensione; però l'emendamento acquista il suo valore in quanto già esiste nelle forze politiche un impegno a varare una normativa generale. In questo senso esprimiamo il nostro consenso sull'emendamento Robaldo.

PEZZATI. Il gruppo democristiano non si oppone all'affermazione del principio che non vi debba essere un doppio trattamento pensionistico, anzi ritiene che nel merito la discussione debba essere affrontata. Non ci sembra giusto invece calare il principio in discussione in ogni proposta di legge che interessi una determinata categoria di professionisti.

Per questo motivo il gruppo democristiano voterà contro, pur condividendo il principio generale.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Robaldo ed altri all'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo articolo nel suo complesso, che, dopo le modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 1.

(*Contribuzione relativa alla gestione previdenziale*).

A decorrere dal 1° gennaio 1977 l'articolo 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di lire 350.000 annue.

La misura del contributo predetto a decorrere dal 1° gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecquando si manifesti l'opportunità di una nico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.

Il contributo non potrà, in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, neli primi tre anni di iscrizione, è ridotto di due terzi.

I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1° gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultanto iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge ».

(*È approvato*).

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritira gli emendamenti presentati ieri agli articoli 2 e 3.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

(*Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità*).

Con effetto dal 1° gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è elevata a lire 2.210.000 annue.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma è pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti.

La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo potrà essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

La misura di cui ai precedenti commi non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quella prevista al primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Perequazione automatica delle pensioni*).

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri sono aumentati secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Tale disciplina ha effetto purché il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

(*È approvato*).

ART. 4

(*Denuncia alla Cassa del reddito professionale. Sanzioni*).

Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza della denuncia dei redditi, seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Con la denuncia dell'anno 1978 dovrà essere denunciato anche il reddito professionale dichiarato negli anni 1974, 1975, 1976 e 1977.

La ritardata od omessa denuncia di cui ai precedenti commi comporta, nel primo caso, lo slittamento in avanti di mesi sei e, nel secondo caso, di mesi diciotto dell'acquisizione del diritto a pensione.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Progressiva riduzione e soppressione del contributo per marche*).

A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'emissione e l'applicazione delle marche di cui all'articolo 17, lettera *b*) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, dovranno essere gradualmente ridotte per importi pari a circa il 20 per cento del globale per ogni anno e completamente soppresse entro il 31 dicembre 1986.

Le somme di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, con gradualità inversa a quella prevista nel precedente comma, saranno prelevate dal gettito globale dei contributi personali.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Lombardo, Boffardi Ines, Ferrari Marte, Noberasco e Maroli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potrà applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale – a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali – la cui misura verrà fissata e successivamente variata con le modalità di cui all'articolo 1.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

(*Versamento e riscossione dei contributi*).

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti, si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e trasmessi alle Esattorie comunali. Le Esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

(*Indennità* una tantum).

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 4 febraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facoltà di chiedere, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la liquidazione *una tantum* di una somma pari al montante, composto dai contributi personali annui da esso versati per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36, determinato nel modo stabilito dal comma seguente.

Gli onorevoli Lombardo, Boffardi Ines, Noberasco, Ferrari Marte e Maroli hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero articolo.*

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*È respinto*).

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso.

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto. Chiedo alla Commissione di essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali » (419):

Presenti e votanti . . . . 29
Maggioranza . . . . . 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari . . . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Ballardini, Benedikter, Bertani Eletta, Bertoldi, Boffardi Ines, Bollati, Buro Maria Luigia, Casadei Amelia, Cresco, Ferrari Marte, Fortunato, Furia, Gramegna, Lombardo, Mancini Vincenzo, Maroli, Miceli Vincenzo, Migliorini, Noberasco, Palomby Adriana, Pezzati, Pisicchio, Pochetti, Ramella, Rosolen Angela Maria, Scalia, Tedeschi, Tesini Aristide, Zoppetti.

**La seduta termina alle 11.**

*IL CONSIGLIERE VICARIO*
*DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO